

COMUNE DI EMPOLI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/05/2007

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Empoli, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove nel proprio territorio la tutela e la cura degli animali, riconosciuti sia come parte insostituibile dell'ecosistema al cui equilibrio contribuiscono, sia come portatori di valori che arricchiscono la vita dell'essere umano e concorrono alla sua crescita, condividendo integralmente la carta dei diritti degli animali approvata all'Unesco nel 1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.
2. Il Comune di Empoli promuove il corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
3. Il comune di Empoli, al fine della corretta applicazione di quanto indicato al comma 1, promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
4. Il Comune di Empoli promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

Articolo 2

Definizioni

1. La definizione di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla L. 281/1991, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati detenuti a qualsiasi titolo e a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato come specificato nell'art. 826 del Codice Civile, dagli artt. 1 e 2 della L. 157/1992 e dalla L.R. 56/2000 (Legge sulla Biodiversità).
2. Si considerano soggetti giovani quegli individui in cui non è ancora terminato lo sviluppo.

Articolo 3

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali (tranne quelli da affezione) o ad esso connesse;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, durante il periodo della caccia, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

- d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno adottare rigidi protocolli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela

CAPO II

ANIMALI IN GENERALE

Articolo 4

Cura degli animali

1. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche, comportamentali e sociali.
2. A tutti gli animali dovrà essere garantito un periodo minimo di permanenza con la madre ed i membri della stessa generazione, variabili a seconda dell'etologia della specie, al fine di assicurare il giusto sviluppo ontogenetico del soggetto, garanzia indispensabile per l'equilibrio comportamentale dell'adulto.
3. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Articolo 5

Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o in presenza di comprovata pericolosità. La soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione avverrà in modo eutanasico.

Articolo 6

Modalità di detenzione

1. E' possibile detenere unicamente animali domestici e/o animali selvatici in possesso di certificazione CITES.
2. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
3. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - b) ventilazione assente o insufficiente;
 - c) temperatura e/o umidità non commisurata alla specie animale;
 - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria.
4. E' vietato tenere gli animali privi d'acqua o del cibo necessario.
5. E' vietato in particolare tenere animali in terrazza e balconi per più di sei ore giornaliere consecutive, isolarli in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori e scatole non idonee alla loro detenzione, anche se poste all'interno dell'appartamento.

6. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 11.
7. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. Per i soli gatti è, altresì, consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4.
8. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite qualsiasi mezzo di locomozione in movimento.
9. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale nel territorio comunale.
11. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminati da sostanze velenose e/o nocive in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali.
12. E' severamente vietato allevare, detenere ed addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti.
13. E' vietato allevare, detenere e commerciare sul territorio comunale animali destinati a qualsivoglia forma di sperimentazione.

Articolo 7

Norme per la prevenzione di avvelenamenti

I medici Veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, come previsto dalle Leggi vigenti, tutti i casi di avvelenamento di animali avvenuti nel Comune di Empoli di cui essi vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno che si ipotizza essere stato utilizzato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Articolo 8

Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. In particolare è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto o comunque in spazi angusti e privi della luce e dell'aria necessaria al benessere dell'animale stesso.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169, comma 6, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati gabbie o trasportini che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi con facilità. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli, agli animali non dovranno mancare aerazione e luce sufficienti.
4. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.
5. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel comune di Empoli.
6. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, ove sia necessaria la museruola; i gatti e gli animali di piccola taglia dovranno essere condotti negli appositi trasportini. Per le altre specie il trasporto dovrà avvenire con modalità adeguate alla specie. E' facoltà dell'autista del mezzo pubblico

rifiutare l'accesso agli animali non condotti nei modi indicati. E' fatto divieto assoluto di ricoverare durante il trasporto animali nel bagagliaio dei mezzi pubblici.

7. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena l'immediata discesa dal mezzo.

8. I cani guida per non vedenti e gli altri animali d'assistenza saranno comunque ammessi su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

Articolo 9

Cimiteri di animali

Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, è consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

CAPO III

DETENZIONE DI ANIMALI IN AMBIENTE PRIVATO

CANI

Articolo 10

Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq. Fanno eccezione i cani di taglia piccola i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.

2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di 4 mq. Per i cani di taglia piccola di cui al punto precedente l'incremento di superficie è ridotto a 2 mq. per ogni soggetto in più.

3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.

4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.

5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:

a) coperto su almeno tre lati; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 6, comma c);

b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;

c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;

d) di altezza non inferiore a quella del cane;

e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

6. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.

7. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. È comunque vietato custodire abitualmente i cani per lunghi periodi, tali da non consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 4, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.

Articolo 11

Detenzione dei cani alla catena

La detenzione dei cani alla catena è consentita per un periodo di tempo non superiore ad otto ore nell'arco della giornata, a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di

due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

Articolo 12

Cucciolate

I proprietari di cani, entro il termine previsto dalla legge regionale n. 43/95 devono comunicare la nascita di cucciolate al competente ufficio comunale o all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. Nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Articolo 13

Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai quattro mesi, deve ottenere il nulla osta del Comune su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL.

Articolo 14

Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. L'accesso è vietato in aree destinate ad attrezzature per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

2. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. Essi devono essere condotti al guinzaglio e, ove sia necessaria la museruola; nelle aree a verde pubblico devono sempre essere condotti al guinzaglio; nei luoghi affollati e nelle manifestazioni con concentramento di persone condotti al guinzaglio e, ove sia necessaria, la museruola.

3. Il sindaco, con proprio decreto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.

4. E' compito del Sindaco individuare le aree verdi dove i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.

4. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.

Articolo 15

Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Empoli salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove occorra, la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di

accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

4. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporti di persone disabili e quelli della protezione civile salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.

Articolo 16

Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o di altrui proprietà, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualunque area pubblica o di uso dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di cani guida per non vedenti o altri cani d'assistenza, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi. Gli stessi sono obbligati a mostrare tali strumenti su richiesta di un pubblico ufficiale. Qualora ne risultino sprovvisti al momento della richiesta, sono passibili di sanzioni ai sensi del presente regolamento.

GATTI

Articolo 17

Modalità di tenuta dei gatti di proprietà

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in luogo convenientemente luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.

2. Per i gatti tenuti esclusivamente all'esterno, dovrà essere predisposto per ogni animale apposito riparo; questo dovrà essere di dimensioni tali che il gatto possa muoversi agevolmente, sufficientemente coibentato, rialzato da terra, con tetto impermeabilizzato, e posto al riparo dalle intemperie.

3. Per i gatti tenuti in appartamento:

a) se l'animale ha possibilità di uscire a piacimento, dovrà essere prevista almeno una lettiera igienica;

b) se il gatto trascorre la maggior parte del tempo in casa o se non ha possibilità di uscire dovrà essere predisposta almeno una lettiera igienica per ogni gatto presente.

4. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

CONIGLI DA COMPAGNIA

Articolo 18

Modalità di tenuta dei conigli da compagnia di proprietà

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in gabbia sufficientemente spaziosa posta in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.

2. Caratteristiche delle gabbie:

a) dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli adulti con griglia raccoglieno, ciotola, beverino a sifone;

b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;

c) ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e cm. 10 in larghezza.

3. Per ogni animale tenuto all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 2, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.
4. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.
5. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
6. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche.

RODITORI DOMESTICI

Articolo 19

Modalità di tenuta dei roditori domestici di proprietà

1. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) Dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - c) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - d) all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata;
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

FURETTI

Articolo 20

Modalità di tenuta dei furetti di proprietà

1. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) Dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
 - c) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - d) all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i furetti possono nascondersi e apposito ricovero.
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
3. Ad ogni animale dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per almeno tre ore durante l'arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

VOLATILI

Articolo 21

Modalità di tenuta dei volatili di proprietà

1. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni dovranno essere aumentate del 30%;
 - c) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio e almeno un posatoio per animale;
 - d) dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e/o nidificare;
 - e) agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità d'acqua.
2. Le gabbie dovranno essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, possibilmente in punto della casa frequentato dai componenti della famiglia.
3. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.

ANIMALI ACQUATICI

Articolo 22

Modalità di tenuta degli animali acquatici di proprietà

1. Caratteristiche degli acquari:
 - a) il volume non dovrà essere inferiore a due litri per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua;
 - b) non dovranno essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
 - c) dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

EQUIDI

Articolo 23

Modalità di tenuta degli equidi di proprietà

1. Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri adeguati alle dimensioni degli animali.
2. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
3. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
4. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
5. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
6. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;

ANIMALI ESOTICI

Articolo 24

Modalità di tenuta degli animali esotici di proprietà

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici, ad eccezione di piccoli animali d'affezione detenuti a scopo di compagnia (quali canarini, criceti, cocorite ecc), sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
13. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario dell'ASL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dal competente Ufficio per la Tutela degli Animali.

CAPO IV

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ECONOMICHE

Articolo 25

Commercio al dettaglio di animali domestici

1. Per esposizione di animali si intende la detenzione dell'animale all'interno dell'esercizio pubblico, in luogo accessibile al pubblico indipendentemente dal fatto che la detenzione stessa sia finalizzata alla vendita dell'animale o alla sua pura esposizione per fini diversi.
2. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali domestici su aree private in sede fissa e su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e delle attività di toelettatura, è subordinato al preventivo nulla osta del Sindaco su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL.
3. E' possibile detenere, vendere e/o esporre in esercizi pubblici unicamente animali selvatici in possesso di certificazione CITES e animali domestici.
4. Le attività commerciali che effettuano commercio di animali domestici, dovranno accertarsi che gli animali in vendita provengano da allevamenti idonei dal punto di vista igienico - sanitario e che non abbiano sofferto maltrattamenti durante il trasporto.
5. E' fatto divieto agli esercizi pubblici fissi di esporre al pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco e, comunque, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili e degli animali acquatici).
6. Gli esercenti già in attività, devono presentare la richiesta di nulla osta di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell' art. 7 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43, devono tenere un registro di carico e scarico dei cani oggetto di commercio conforme al modello predisposto dal competente ufficio

comunale: il registro dovrà contenere l'elenco dei cani detenuti e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto o restituito.

8. Gli animali in esposizione, all'interno o all'esterno dell'esercizio pubblico dovranno essere detenuti sempre nel rispetto dei criteri enunciati dagli articoli 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente Regolamento. L'esposizione non potrà avvenire nelle ore notturne, o in presenza di musica ad alto volume, rumore o emissioni di fumi e sostanze nocive. I contenitori e le gabbie dovranno essere tenuti puliti.

9. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali hanno l'obbligo di tenere gli stessi animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere.

Articolo 26

Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta del comune su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL.

2. Gli impianti già in attività devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. E' fatto obbligo per le attività di addestramento della tenuta di un registro, vidimato dal Comune, dal quale risulti la registrazione di ogni cane in addestramento e per ogni soggetto:

-estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;

-generalità del conduttore;

-finalità dell'addestramento

-modalità e durata dell'addestramento

Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.

4. Per le attività di custodia dei cani è previsto il registro di cui all'art. 13 comma 4.

Articolo 27

Addestramento di animali

1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate dal presente Regolamento, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché sottoponendoli a privazioni del cibo e dell'acqua.

2. E' fatto divieto di utilizzare per i cani o per altri animali collari elettrici o con le punte indipendentemente dal motivo di impiego.

Articolo 28

Animali in premio, in omaggio o in esibizione

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.

2. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio competente la tutela degli animali.

3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio soggetti appartenenti ad ogni classe animale ed in particolare madri con cuccioli, cuccioli, soggetti giovani in genere, animali selvatici o animali non in buono stato di salute o in evidente stato di maltrattamento o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.

4. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile municipale.

CAPO V

ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 29

GATTI

Definizioni

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Per "Responsabile di colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Articolo 30

Gatti liberi e Colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Ufficio competente per la tutela degli animali. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
4. Qualora il Comune riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, sentito il parere della Consulta e in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia, in ordine al reperimento di una nuova e adatta sede per la medesima.
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
6. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
7. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 31

Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare comunicazione al Comune. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio del Comune che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).
4. il cittadino gattaro/a si assume l'onere della messa in atto dei piani di controllo delle nascite per la o le colonie di cui è responsabile
5. Le catture dei felini per le cure e le sterilizzazioni, potranno essere effettuate sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 32

Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, rivolgersi alla mense, per il recupero di alimenti da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia necessaria e rimuovendo ogni materiale utilizzato per la somministrazione di alimenti agli animali dopo l'uso.
3. Reiterate violazioni delle norme elencate al comma precedente comporteranno la revoca dell'autorizzazione prevista dal superiore articolo 31 comma 2.

Articolo 33

Custodia gatti randagi

1. Il Comune può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture o gattili.
2. Il Comune predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

Articolo 34

Norme generali

1. E' vietato disturbare, rimuovere, distruggere o rendere inaccessibili nidi, tane e rifugi di animali selvatici, in particolare è vietato l'abbattimento o il prelievo di nidi di uccelli, occupati o anche solamente in costruzione, al di fuori dei casi di comprovata necessità dovuti alla pubblica incolumità, a motivazioni di ordine igienico-sanitario o di sicurezza in genere di cui il richiedente dovrà produrre adeguata documentazione ed acquisire l'autorizzazione comunale a procedere.

2. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che alloctona, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi o qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle normative vigenti.

3. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere anche temporaneamente e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. In caso di apposizione di barriere antirumore, vetrate a specchio, insegne o altre superfici trasparenti o riflettenti che possono costituire pericolo per gli uccelli che, ingannati dal riflesso o dalla trasparenza, possono entrare in collisione con esse, è fatto obbligo in via prioritaria di usare strutture opache oppure in subordine, quando questo non sia possibile, di apporre ogni metro idonee sagome opache riproducenti rapaci in volo delle dimensioni minime di cm. 50 di apertura alare.

Articolo 35

Commissione comunale ambiente e consulta affari animali

1. Al fine di valutare lo stato di attuazione delle norme del presente regolamento e delle leggi statali e regionali relative alla protezione degli animali viene convocata dal suo presidente, almeno tre volte all'anno, fatte salve richieste straordinarie di convocazione da parte dei membri della Consulta, la Commissione consiliare competente sulle questioni ambientali.

2. Vengono invitati a partecipare alla riunione della commissione: a) assessore all'Ambiente e referente per l'ufficio comunale che segue le questioni di tutela degli animali; b) un rappresentante dell'unità funzionale sanità pubblica veterinaria della A.S.L.; c) un veterinario designato dall'ordine dei medici veterinari; d) un rappresentante per ogni associazione di protezione e di soccorso degli animali operante nel territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni; un rappresentante per ogni associazione ambientalista operante nel territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni; e) un rappresentante della Polizia Municipale.

3. I componenti invitati di cui al comma 2 costituiscono altresì una consulta affari animali che, su convocazione dell'assessore competente, potrà essere incaricata, in pieno accordo con la commissione consiliare competente, di approfondire tematiche relative alla tutela degli animali, a supporto dell'operato del Comune.

Articolo 36

Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL, le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Zoofile.

Articolo 37

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa da €. 200,00 a €. 500,00 per violazione degli articoli 5, 25 e 27;
- b) sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 300,00 per violazione dell'articolo 6 comma X, 14, 34 comma II e comma III;
- c) sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00 per violazione degli articoli 11, 12, 13, 16, 26, 28 e 34 comma I;
- d) sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 100,00 per violazione degli articoli 4, 6, 10, 15 comma III, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

2. Tutte le sanzioni sono raddoppiate se le violazioni vengano poste in essere da soggetti che svolgono attività di commercio e/o di allevamento di animali.

Articolo 38

Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 39

Norma transitoria

Gli Agriturismi o comunque i Centri che detengono animali a scopo espositivo, anche in relazione a percorsi didattici, già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non fossero in regola rispetto alle norme precedenti, dovranno adeguarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.